

Firenze, 20 luglio 2026

Oggetto: Delibera su protocollo d'intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Firenze e la Camera Penale di Firenze, in materia di criteri di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori d'ufficio nel settore penale minorile. Determinazioni dell'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana.

**** *** ****

L'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, riunitasi in Viareggio il 16 Luglio 2026, nelle forme previste dal proprio ordinamento associativo, esaminata la richiesta di sottoscrizione del protocollo d'intesa indicato in oggetto, frutto del confronto tra il Tribunale per i Minorenni di Firenze e la Camera Penale di Firenze, quale associazione forense rappresentativa degli avvocati penalisti iscritti alle altre camere penali del distretto della Corte d'Appello di Firenze;

Premesso che

gli Ordini degli Avvocati sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per la tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione forense, per la garanzia dell'indipendenza e della dignità dell'avvocatura e per la salvaguardia dell'effettività del diritto di difesa;

i presidenti degli Ordini degli Avvocati della Toscana hanno costituito l'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, denominata UDOfT, quale diversa struttura con finalità di coordinamento, confronto e promozione di indirizzi comuni nelle materie di interesse condiviso dai Consigli dell'Ordine aderenti;

pur non assumendo UDOfT natura di ente pubblico, la stessa trae la propria legittimazione funzionale dalla rappresentanza dei vertici istituzionali di enti pubblici non economici e, pertanto, è chiamata a orientare la propria azione secondo criteri di legalità, responsabilità istituzionale, leale collaborazione e tutela dell'interesse generale dell'avvocatura;

Considerato che

il protocollo sottoposto all'attenzione di UDOfT persegue la condivisibile finalità di introdurre criteri di maggiore uniformità, prevedibilità e razionalità nella liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati penalisti che prestano attività di difesa d'ufficio dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze;

l'iniziativa assunta dalla Camera Penale di Firenze, anche quale rappresentante delle altre camere penali del distretto, merita espresso apprezzamento, poiché consente di superare prassi liquidatorie manifestamente inadeguate, talora traducentisi in emolumenti irrisori e non compatibili con la dignità della funzione difensiva, specialmente in un ambito, quale quello minorile, connotato da particolare delicatezza, responsabilità e rilevanza costituzionale;

l'immediata operatività del protocollo può determinare un miglioramento concreto rispetto alla situazione preesistente e concorrere a limitare un pregiudizio attuale per i difensori d'ufficio, obiettivo che UDOfT riconosce come prioritario e che non intende in alcun modo ostacolare;

Rilevato che

la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, definisce equo il compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché conforme, per gli avvocati, ai parametri previsti dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, costituisce il riferimento regolamentare per la determinazione dei parametri forensi e impone il rispetto dei limiti minimi e massimi di riduzione dei valori medi tabellari nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi professionali;

nel settore del patrocinio a spese dello Stato e della difesa d'ufficio nel processo penale assumono specifico rilievo gli articoli 82, 106-bis, 116 e 117 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

la disciplina speciale sopra richiamata consente le decurtazioni previste dalla legge, ma presuppone che il compenso sia previamente determinato secondo i parametri forensi vigenti, senza che protocolli locali, prassi organizzative o esigenze di semplificazione possano introdurre criteri liquidatori autonomi, forfettari o ulteriormente riduttivi rispetto alle soglie consentite dall'ordinamento;

Richiamato che

la Corte di Cassazione, con ordinanza 14 luglio 2022, n. 22257, ha affermato che, in tema di liquidazione delle spettanze del difensore d'ufficio, la riduzione di un terzo prevista dall'articolo 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 è applicabile anche quando il compenso sia stato determinato nei valori minimi tabellari, precisando tuttavia che la liquidazione deve muovere da un compenso previamente determinato secondo i parametri forensi e che la decurtazione costituisce ipotesi eccezionale;

la Corte di Cassazione, con sentenza 27 luglio 2023, n. 22761, per eliminare storture applicative lesive dei minimi tabellari, ha stabilito che, anche in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella vigenza del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, il giudice non può diminuire oltre i limiti consentiti i valori medi di cui alle tabelle allegate, riaffermando così l'inderogabilità delle soglie minime ricavabili dai parametri ministeriali;

la Corte di Cassazione, con ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4048, ha ribadito che il difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile è equiparato, ai fini liquidatori, al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, con conseguente applicabilità della riduzione

di cui all'articolo 106-bis del D.P.R. n. 115/2002, ferma la necessità di determinare il compenso secondo i parametri forensi vigenti (cfr. altresì Cass. n. 24600/2025 – in ambito civile e sulla impossibilità di riduzione, Cass. n. 26347/2025 - sui protocolli, loro natura, efficacia solo persuasiva, incapacità di incidere nella determinazione legislativa dei minimi, fasi, semplicità - e Cass. Civ. n. 30829/2025- sui protocolli di intesa, inderogabilità dei minimi previsti, carenza di valore normativo).

Preso atto che

dall'esame del protocollo emerge che, pur nella complessiva finalità migliorativa sopra evidenziata, permangono talune voci di compenso inferiori ai minimi legali ricavabili dai parametri forensi vigenti, anche tenuto conto delle riduzioni specificamente previste dal D.P.R. n. 115/2002;

tale permanenza non consente a UDOFT di esprimere adesione piena e incondizionata a un testo che, in parte qua, continua a presentare profili di non conformità ai principi di equo compenso, ai parametri forensi e di non transigibilità del principio di legalità che deve orientare l'azione dei soggetti chiamati a rappresentare l'avvocatura istituzionale;

la difesa d'ufficio nel settore minorile costituisce presidio essenziale dell'effettività del diritto di difesa e richiede che il necessario contenimento della spesa pubblica e l'esigenza di uniformità delle liquidazioni siano sempre bilanciati con il rispetto della dignità professionale e con l'osservanza dei limiti normativi inderogabili;

Ritenuto che

UDOFT debba riconoscere e sostenere il valore dell'iniziativa assunta, anche quale rappresentante associativa delle Camere Penali del Distretto, dalla Camera Penale di Firenze e del confronto istituzionale instaurato con il Tribunale per i Minorenni di Firenze, in quanto volti a rimuovere prassi liquidatorie ancor più gravemente lesive della dignità professionale;

UDOFT debba, al contempo, preservare la coerenza della propria azione con i principi dell'equo compenso, con la disciplina speciale della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato e con il dovere di promuovere liquidazioni conformi ai parametri forensi;

la soluzione più conforme al bilanciamento tra l'urgenza di evitare il protrarsi di una situazione peggiore e l'esigenza inderogabile di piena legalità sia quella di non frapporsi all'immediata operatività del protocollo tra le parti che lo hanno elaborato, ma di non procedere alla sua sottoscrizione da parte di UDOFT nella formulazione attuale, esprimendo contestualmente un pressante invito alla pronta prosecuzione del confronto istituzionale.

La seguente deliberazione è adottata nel convincimento che la tutela della difesa d'ufficio, specie nel procedimento penale minorile, richieda al contempo responsabilità istituzionale, immediata rimozione delle distorsioni più gravi, rispetto della leale collaborazione tra gli interlocutori coinvolti e piena osservanza della legalità dei compensi professionali, quale presidio dell'effettività del diritto di difesa e della dignità dell'avvocatura.

Ciò premesso, considerato e rilevato, questa Unione

Delibera

1. di esprimere apprezzamento sia per l'iniziativa assunta dalla Camera Penale di Firenze, anche quale espressione dell'avvocatura penalistica associata del distretto, sia per il confronto instaurato con il Tribunale per i Minorenni di Firenze, riconoscendo che il protocollo costituisce un miglioramento concreto rispetto a prassi liquidatorie pregresse maggiormente lesive della dignità e del decoro della professione forense;
2. di prendere atto che l'immediata operatività del protocollo può concorrere a limitare un pregiudizio attuale per i difensori d'ufficio operanti nel settore penale minorile e, pertanto, di non assumere iniziative volte a impedirne o ritardarne l'efficacia tra le parti stipulanti;
3. di rilevare, tuttavia, che la permanenza nel testo di voci di compenso inferiori ai minimi legali ricavabili dai parametri forensi vigenti, anche tenuto conto delle riduzioni specificamente previste dagli articoli 82, 106-bis, 116 e 117 del D.P.R. n. 115/2002, non consente a UDOFT di procedere alla sottoscrizione del protocollo nella sua attuale formulazione;
4. di affermare che protocolli locali, prassi organizzative o esigenze di semplificazione amministrativa non possono introdurre criteri di liquidazione difformi dai parametri forensi stabiliti dalla normativa statale e interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, né possono consolidare assetti liquidatori non conformi ai principi dell'equo compenso;
5. di dichiarare, conseguentemente, che UDOFT non sottoscrive il protocollo d'intesa in oggetto, fermo restando il riconoscimento della sua valenza migliorativa rispetto alla situazione precedente e della sua possibile funzione transitoria di contenimento del danno;
6. di invitare il Tribunale per i Minorenni di Firenze e la Camera Penale di Firenze a proseguire con urgenza il confronto istituzionale già avviato, convocando un tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione di emendamenti idonei a ricondurre tutte le voci di compenso entro i limiti previsti dalla disciplina vigente;
7. di chiedere che al predetto tavolo tecnico sia invitato a partecipare un componente designato da UDOFT, al fine di contribuire, in spirito di leale collaborazione istituzionale, alla definizione di soluzioni conformi ai principi dell'equo compenso, ai parametri forensi e alla disciplina speciale della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Tribunale per i Minorenni di Firenze, alla Camera Penale di Firenze e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Toscana aderenti a UDOFT.

Per l'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana

La Presidente
avv. Rita Cavezzuti